

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 28 aprile 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale (LCStr);
visto l'articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge federale del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

Art. 2 cpv. 1, 2, 2^{bis} e 2^{ter}

1 Concerne soltanto il testo francese.

² Un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di:

- a. tetraidrocannabinolo (cannabis);
- b. morfina libera (eroina/morfina);
- c. cocaina;
- d. amfetamina (amfetamina);
- e. metamfetamina;
- f. MDEA (metilendiossietilamfetamina); o
- g. MDMA (metilendiossimetilamfetamina).

^{2bis} L'Ufficio federale delle strade (USTRA) emana, d'intesa con gli esperti, direttive concernenti la prova della presenza delle sostanze di cui al capoverso 2.

^{2ter} La presenza attestata di una delle sostanze di cui al capoverso 2 non è sufficiente per stabilire l'inabilità alla guida di una persona in grado di provare di consumare una o più di queste sostanze su prescrizione medica.

¹ RS 741.11

² RS 741.01

³ RS 814.01

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

28 aprile 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz